

Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 24 maggio 2025, n. 218 - Modica de Mohac di Grisi, pres.; Micelli, est. - Eg Equinozio S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha promosso il presente giudizio ex artt. 31 e 117 del c.p.a., onde ottenere da questo Tar la condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di un provvedimento espresso nell'ambito del procedimento ex artt. 23 e ss. del d.lgs n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 29,9 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Pavia di Udine.

Ha formulato altresì istanza di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25 comma 2-ter d.lgs 152/2006, pari a € 7.750,00.

Ha chiesto, in via subordinata, previa conversione del rito, l'annullamento della nota MASE dd 30.7.2024, della quale deduce, comunque, la natura soprassessoria.

2. In particolare, la parte ricorrente ha rappresentato che:

i) tale procedimento è stato instaurato con istanza presentata il 4.10.2022 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; ii) in data 8.11.2023 ha avuto luogo la pubblicazione della documentazione relativa al progetto sul sito web dell'Amministrazione per la consultazione pubblica ex art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni e il rilascio dei pareri da parte degli enti coinvolti nel procedimento e scadenza in data 8.12.2023 della fase di consultazione del pubblico; iii) in data 27.2.2024 è stata pubblicata sul sito del MASE, con il relativo avviso al pubblico, la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il Ministero della cultura, con conclusione della fase di consultazione del pubblico il 13.3.2024.

La ricorrente evidenzia che a partire da tale momento si sarebbe realizzato uno stallo nel procedimento, non essendo stato ancora acquisito il parere di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ed il progetto si troverebbe in perdurante "istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC".

3. A riscontro della diffida dd 2.7.2024, che la ricorrente ha trasmesso al MASE al fine di ottenere l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, l'Amministrazione in parola con nota del 30.7.2024 ha evidenziato:

- "l'aggravio di incarichi e funzioni che hanno comportato fisiologici ritardi nella gestione delle procedure";
- che l'art. 8 comma 1 quinto periodo d.lgs 152/2006, che definisce criteri di priorità per le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), "deroga (...) in virtù della sua specialità e della sua rilevanza strategica sul piano delle politiche energetiche, al criterio cronologico e alla norma che in generale definisce i termini della VIA come perentori, in quanto ne produce di fatto una sospensione per il rispetto dei predetti criteri di priorità. Tale disposizione impone di dare priorità ai progetti di maggiore potenza, per il loro maggiore contributo alla transizione ecologica" soggiungendo che "il progetto in questione non presenta alcun criterio ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall'amministrazione";
- "che per il progetto in esame risulta da acquisire il necessario parere della Commissione Tecnica e il necessario parere del MiC, organo competente a stabilire se il progetto ricade in un'area idonea, ai sensi del d.lgs 199/2021".

4. La società ricorrente formula i seguenti motivi:

"I. Sull'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 D.Lgs n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 D.Lgs 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell'effetto utile derivante dalla direttiva UE 2023/2413 – Red III".

Deduce che tutti i termini perentori stabiliti dal d.lgs 152/2006 per la definizione della procedura di VIA sarebbero stati



disattesi dall'Amministrazione resistente, che non ha ancora concluso il procedimento attivato dalla società con istanza del 4.10.2022.

Evidenza, in particolare, che risulterebbero scaduti:

- in data 7.01.2024 il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della prima consultazione al pubblico (8.12.2023);
- in data 18.03.2024 il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione del primo avviso al pubblico e della documentazione trasmessa (8.11.2023);
- in data 12.04.2024 il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della seconda consultazione del pubblico (13.03.2024);
- in data 6.07.2024 il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione del secondo avviso al pubblico e della documentazione trasmessa (27.02.2024).

Chiede pertanto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente e la declaratoria dell'obbligo del medesimo di provvedere sulla predetta istanza.

"II. Sul diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui agli artt. 33 e 25 co. 2-ter del D.Lgs n. 152/2006 e, più in generale, all'art. 2-bis co. 1-bis della legge 241/1990".

La società ricorrente, alla luce della illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione, chiede l'accertamento del proprio diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria sostenute, in attuazione del disposto di cui all'art. 25 comma 2-ter d.lgs 152/2006 e art. 2-bis comma 1-bis della legge 241/1990.

A sostegno dell'istanza ha depositato in giudizio documentazione relativa al versamento ai sensi dell'art. 33 d.lgs 152/2006 della complessiva somma di € 15.500,00 della quale chiede la restituzione nella misura del 50%, ovvero nell'importo di € 7.750,00.

"III. In via subordinata, previa conversione del rito. Sull'illegittimità della nota prot. n. 141644 del 30.7.2024".

Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento e del principio di certezza dei tempi dell'azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell'effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III".

La ricorrente, *"In via del tutto subordinata e per mero tuziorismo difensivo"* deduce la illegittimità della nota dd 30.7.2024 con cui il MASE, ad intervenuta scadenza del termine di conclusione del procedimento, avrebbe preteso di *"differire – potenzialmente sine die – la definizione di un procedimento in essere ormai da tre anni sulla scorta di – asseriti – fisiologici ritardi nella gestione delle procedure"*, nota che rivestirebbe i caratteri propri degli atti c.d. soprassessori, che violano in quanto tali il dovere di provvedere normativamente imposto.

5. Si è costituito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ha depositato una memoria in cui ha insistito per l'infondatezza del ricorso, facendo, fra l'altro, leva sulla scelta legislativa di sostituire quale criterio ordinatore della trattazione dei progetti quello cronologico (data di presentazione dell'istanza) con quello della maggior potenza, criterio quest'ultimo funzionalizzato al perseguimento della transizione energetica, in coerenza con la normativa sovranazionale. Deduce, in particolare, che il progetto della ricorrente si collocherebbe in una fascia di bassa rilevanza, a fronte di una media dei progetti presentati di circa 70 MW e non soddisferebbe nemmeno alcun criterio ulteriore di preferenza, con conseguente necessaria postergazione rispetto a quelli di maggiore potenza.

6. All'udienza camerale del 7.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il Collegio reputa che il ricorso sia fondato e vada accolto per le ragioni che di seguito si espongono.

8. Circa il fondamento normativo dell'obbligo del MASE di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza della ricorrente, va rilevato che in particolare, nel caso di specie, oltre alla disciplina generale di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, trova applicazione la normativa ambientale, che all'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per *"i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis"*, ovvero i *"progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto (...)".* A tale categoria, infatti, appartiene il progetto in questione – che come puntualmente dedotto dalla parte ricorrente e non smentito da parte resistente – rientra tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

8.1 In questa prospettiva, vengono qui in specifico rilievo: - l'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale *"(...) Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis"*; - l'art. 25, comma 1, ult. per., del d.lgs. n. 152/2006, che

così dispone per l'ipotesi di mancata espressione dei pareri delle varie Autorità coinvolte nel procedimento o dell'adozione di pareri negativi: *“qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”*: la mancata espressione dei pareri da parte delle varie Autorità coinvolte nel procedimento e il rilascio di pareri negativi non elidono, dunque, l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE; - l'art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui *“in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni”*; - l'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale *“tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

E' stato rilevato che *“Nondimeno, tale ultima disposizione normativa, con cui il legislatore afferma la natura perentoria dei termini, non implica ex se la perdita del potere in capo all'Amministrazione posto che tale qualificazione è limitata con riguardo all'operatività degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue che, nonostante tale qualificazione ai limitati fini suindicati, per il resto, in caso di inerzia dell'Amministrazione, residua in capo ad essa l'obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato”* (Tar Lecce 431/2025).

8.2 In relazione al precitato corpus normativo, il Collegio non può che riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui *“il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. (...) in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...) deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elide l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE”* (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III - Roma, 21/06/2024, sentenza n. 12670; T.A.R. Puglia, Bari, II, sentenza n. 500/2024 e in senso analogo ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, sentenza n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, sentenza n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, sentenza n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, sentenza n. 1429/2023).

8.3 In merito alla specifica questione concernente l'interpretazione dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consiglio di Stato si è pronunciato anche di recente, affermando che la disposizione in questione, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, non può essere intesa come una deroga al principio della perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA.

Infatti, si è ribadito che *“Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”* (art. 25, comma 7, cod. amb.) e che le norme del codice dell'ambiente *“possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi”* (art. 3-bis, comma 3, cod. amb.), la cui disposizione è volta ad escludere l'operatività del criterio generale dell'abrogazione delle leggi *“per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti”* (art. 15 disp. prel. cod. civ.). Nel caso di specie, l'introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina. Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina *“non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”* (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024). In secondo luogo, occorre considerare che il più volte citato criterio di priorità sarebbe stato in ogni caso inidoneo a determinare un effetto come quello prospettato dalla parte appellante, trattandosi di una disposizione normativa del tutto generica. Infatti, la nozione di *“maggiore valore di potenza”* installata o trasportata di un determinato impianto (art. 8, comma 1, cod. amb.), nella versione vigente all'epoca dei fatti, costituisce un concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento (art. 25, comma 7, cod. amb.) e alle relative conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto in termini di rimborsi economici (art. 25, comma 2-ter, cod. amb.), di attivazione di poteri sostitutivi (art. 25, comma 2-quater, cod. amb.), di responsabilità disciplinare ed

amministrativo-contabile del dirigente o funzionario (art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990), nonché di risarcimento del danno (art. 2-bis, legge n. 241 del 1990), sussistendone i relativi ed ulteriori presupposti. Anche in questo caso, una conferma in tal senso si è avuta sempre da parte del suddetto intervento normativo (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene non applicabile *ratione temporis*), il quale, proprio al fine di colmare la genericità del criterio di priorità, ha introdotto una disciplina più dettagliata, demandando inoltre ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle specifiche tipologie di progetti da considerarsi prioritari, tenendo conto di una serie di criteri tra cui: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti (cfr. art. 8, comma 1, sesto periodo, come modificato dal d.l. n. 153 del 2024, nonché i nuovi commi 1-bis e 1-ter)" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737 e Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791). Ne consegue, ad avviso del Collegio, che occorre ribadire che l'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 non ha fatto venire meno l'obbligo di provvedere sull'istanza di VIA, obbligo che, pertanto, permane e va confermato, anche per esigenze di imparzialità e di parità di trattamento" (Cons St sez IV, 22.4.2025 n. 3465).

8.4 Non può pertanto essere dato seguito, in senso contrario, alle considerazioni espresse dalla difesa erariale, avuto riguardo, in particolare, all'interpretazione dell'art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, posto che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, neppure tale norma consente di ritenere che sia stata introdotta una deroga all'obbligo di provvedere, che, per le ragioni già indicate, avrebbe dovuto essere espressa.

8.5 Neppure riveste valenza giustificativa, al riguardo, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti: si tratta, infatti, di una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante, né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti. In definitiva, le difficoltà organizzative rappresentate dall'Amministrazione non possono legittimare una deroga generalizzata ai predetti termini, definiti dalla legge perentori (in tal senso, Tar Lecce 431/2025 cit.; Tar Campania – Napoli sez V, n. 2204 del 4.4.2024).

8.6 Ricostruito, nei suesposti termini, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la mera individuazione della scansione temporale degli atti nella fattispecie all'esame è sufficiente a supportare la conclusione dell'illegittimità del silenzio serbato dal MASE sull'istanza della società ricorrente: a fronte dell'istanza del 4.10.2022 e della fase di consultazione pubblica, che ha avuto luogo, con riferimento alla documentazione integrativa prodotta, a partire dal 27.02.2024, il procedimento risulta attualmente fermo in fase di istruttoria tecnica CTPNNR-PNIEC, pur essendo abbondantemente decorso il termine previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs n. 152/2006 (130 giorni + 30 giorni) decorrente dalla citata pubblicazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE relativamente all'istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto; all'uopo si assegna il termine complessivo di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall'ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.

9. Va rilevato che la ricorrente ha inoltre richiesto il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, così come previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA.

9.1 Anche tale domanda è fondata e deve essere accolta.

La società ha infatti documentato l'avvenuto pagamento, per le suddette spese di istruttoria, di una somma pari a € 15.500,00 e l'Amministrazione non ha controdedotto in merito all'effettivo versamento del contributo *de quo*.

Dal mancato rispetto dei termini procedurali, così come sopra accertato, deriva pertanto il diritto della ricorrente al rimborso del 50% della suddetta somma, pari a € 7.750,00, con conseguente condanna del MASE al pagamento di detto importo.

9.2 Costituisce infatti orientamento consolidato, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui "in forza dell'articolo 25 comma 2-ter del T.U.A., il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del MASE dei termini di conclusione del procedimento. Sicché una volta verificatosi lo 'sforamento' dei termini procedurali, sorge con ciò stesso conseguenzialmente *ex lege* in capo all'operatore economico istante il diritto al relativo rimborso, e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del MASE al relativo pagamento" (Tar Molise n. 224 del 8.7.2024; nello stesso senso *ex multis*, Tar Palermo, sez. V, n. 520 del 7.3.2025; Tar Parma sez I, n. 43 del 3.2.2025; Tar Lazio sez III, n. 1866 del 28.1.2025).

Ed inoltre, è stato precisato che "In virtù della sua funzione di deterrente ai fini del pieno rispetto dei termini per la conclusione del procedimento di VIA, il rimborso in analisi si profila, dunque, quale forma speciale dell'indennizzo previsto in via generale dall'art. 2-bis comma 1-bis della legge n. 241/1990. (...) Ne consegue che, alla luce di tale natura di indennità da ritardo procedimentale del rimborso in discussione, questo Tribunale è sicuramente legittimato a conoscere della domanda di accertamento del diritto al rimborso e della conseguente condanna dell'Amministrazione

inerte al pagamento, in ragione dell'art. 28, comma 4, dl n. 69/2013", domanda che in base a tale disposizione, ove proposta "congiuntamente al ricorso avverso il silenzio (...) è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata" (Tar Molise n. 224/2024, cit.).

10. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è integralmente fondato e va pertanto accolto.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

12. Sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 2 L. 241/1990 in base al quale *"Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti"* al fine delle valutazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di parte ricorrente;

- assegna al detto Ministero il termine di 180 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per concludere il procedimento di VIA;

- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 7.750,00 a titolo di rimborso del 50% degli oneri istruttori versati ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter D.lgs. 152/2006;

- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)